



CONTRATTO DI COMODATO

L'I.I.S. "Della Corte Vanvitelli", con sede in via Prolungamento Marconi n.56, Cava dei Tirreni (SA), C.F 9514641 065 9, nel presente atto rappresentato dalla prof.ssa Franca Masi, nata a Lavello (PZ) il 15/03/64 e residente a Salerno, in via A. Sabatini, n. 4, nella sua qualità di Dirigente Scolastico della citata scuola, di seguito denominata comodante, domiciliata per il presente atto presso la sede legale del comodante;

E

Il/La sig..... nato/a a il
..... e residente in C.F
....., nella sua qualità di genitore/tutore dell'allievo/a
.....della classe della citata scuola, di
seguito denominato/a comodatario/a;

PREMESSO

- Che il D.L. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ha previsto, all'art. 120, lo stanziamento di "270 milioni di euro per far acquistare alle scuole dispositivi (tablet, computer, ecc.) da dare in comodato d'uso agli studenti privi di mezzi e in situazione di svantaggio socio-economico";
- Che è stato pubblicato il riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18;
- Che l'Istituzione Scolastica interessata ha regolarmente proceduto all'espletamento delle relative procedure amministrative;
- Che l'Istituto intende, quindi, concedere ai genitori degli alunni aventi diritto il comodato d'uso delle attrezzature tecnologiche necessarie a consentire agli allievi stessi di partecipare alle iniziative di didattica a distanza attivate dai singoli docenti;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il comodante concede in comodato alla parte comodataria, che accetta, il bene di seguito identificato: Notebook Asus avente le seguenti caratteristiche: Cpu Intel Celeron N4000- Ram 4Gb-Hd - SSD 240Gb-Display 15"6-WebCam - Microfono-Windows 10

Del valore di €. 364,17 (€. Trecentosessantaquattro,17).

Detta stima viene effettuata unicamente al fine della eventuale responsabilità in caso di deperimento del bene, restando inteso che la proprietà del bene stesso rimane in capo alla Scuola.

Il comodatario, che ha accettato la consegna del bene su identificato, dichiara che esso si presenta in buono stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.

ART. 2 – DURATA E RESTITUZIONE

Il Genitore/Tutore che riceve in consegna il bene oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo entro la fine dell'anno scolastico, ovvero **entro il 06/06/2020**, ma potrà provvedere a restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza così fissata.

Il bene sarà restituito nello stesso stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

Nel caso il comodatario dovesse ritardare la restituzione del bene concesso, pagherà alla Scuola una penale, che le parti convengono pari ad € 5,00 (cinque) per ogni giorno di ritardo.

ART. 3 OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il comodatario s'impegna a controllare affinché il figlio minore allievo della scuola, che sarà l'utilizzatore del bene, non lo impieghi per scopi e usi diversi da quelli connessi alla didattica.

Si impegna a custodire lo stesso bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo, alla fine dell'anno scolastico o all'atto della richiesta motivata del comodante, nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Egli si impegna, inoltre, a non consentire a terzi diversi dall'allievo della scuola l'utilizzo, anche temporaneo, del bene; si impegna, infine, a conservare l'imballo originale del bene e a mantenerne sempre leggibile il numero seriale e la matricola inventariale.

In caso di inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi, il comodante potrà chiedere l'immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento del danno.

ART. 4 – LUOGO DELLA RESTITUZIONE

Alla scadenza del contratto, il Genitore/Tutore restituirà il bene al domicilio della Scuola, vale a dire alla via Prolungamento Marconi, n.56, nelle mani del Prof. Ferdinando ANGRISANI appositamente delegato all'adempimento.

ART. 5 - PERIMENTO DEL BENE

In caso di perimento del bene ricevuto in comodato dovuto a causa di furto o di smarrimento, il comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante a mezzo comunicazione scritta alla Segreteria della scuola, entro 48 ore dal verificarsi dell'evento. Egli alleggerà a tale comunicazione la lettera originale o la copia autenticata di regolare denuncia prodotta dal comodatario alla competente Autorità, nella quale risultino specificati la dinamica del fatto e la titolarità del bene in capo al comodante.

Ai sensi dell'art.1806 c.c., il perimento della cosa concessa in comodato e stimata è a carico del comodatario anche se determinato da causa a lui non imputabile; in tal caso sarà dovuto alla scuola il valore monetario del bene non più restituibile.

ART.6 SPESE PER L'USO DELLA COSA

Le spese sostenute per l'uso della cosa saranno a carico del comodatario.

ART. 7 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti espressamente rinviano.

ART. 8 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti e relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione o alla validità del presente contratto, saranno di competenza del Foro di Nocera Inferiore.

Luogo e data _____

Il Comodante
(prof.ssa Franca MASI)

Il Comodatario